

AOG 6

**DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ
PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI E CONTRIBUTI.**

TITOLO I¹

Compensi per i consulenti esterni, per la partecipazione a commissioni, gruppi di studio o di lavoro, ad altri organi collegiali, a commissioni di concorso

Art. 1

Consulenti esterni

1. Nei casi in cui sia necessario avvalersi della prestazione d'opera di un consulente esterno, nella delibera di incarico devono essere precisati i seguenti elementi:
 - a) obiettivi da conseguire,
 - b) motivata impossibilità di avvalersi di personale interno,
 - c) sussistenza di risorse interne idonee a collaborare, se necessario, con il titolare dell'incarico,
 - d) caratteristiche e vincoli dell'incarico,
 - e) tempi dell'incarico.
2. L'incarico di norma non può eccedere il periodo di un anno, salvo se conferito nell'ambito di contratti attivi pluriennali; eventuali rinnovi devono essere adeguatamente motivati.

¹ Il Titolo I è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 5 settembre 2001.

Art. 2

Compensi per i consulenti esterni

1. I compensi sono determinati in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari e della qualificazione professionale, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) coordinamento di un progetto, consulenza amministrativa, esecuzione totale o parziale di una ricerca con eventuale messa a punto di un prodotto e stesura di un rapporto finale:
 - professori universitari, dirigenti pubblici e privati, consulenti di comprovata esperienza, fino a € 77.500 (L.150.060.925) l'anno, in relazione sia all'impegno temporale che alla rilevanza dell'incarico; qualora l'impegno necessario sia inferiore alle venti giornate, da € 150 (L.290.441) a € 550 (L.1.064.949) a giornata, in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari e della qualificazione professionale;
 - b) illustrazione, in un seminario, dei risultati di una ricerca o di specifici avanzamenti metodologici o tecnologici:
 - professori universitari, dirigenti pubblici e privati, consulenti di comprovata esperienza, da € 150 (L.290.441) a € 550 (L.1.064.949);
 - c) partecipazione a convegni organizzati dall'Istat o ai quali il titolare dell'incarico prende parte in rappresentanza dell'Istituto, con preparazione e illustrazione di una relazione:
 - professori universitari, dirigenti pubblici e privati, consulenti di comprovata esperienza, da € 350 (L.677.695) a € 2.100 (L.4.066.167);
 - d) docenza in corsi di formazione:
 - fino a € 110 (L.212.990) l'ora, in funzione della fascia di appartenenza del docente secondo i ruoli previsti dalle amministrazioni di appartenenza e secondo il grado di innovatività dell'intervento. Un ulteriore importo, variabile in relazione alla complessità, alla valenza didattica, al grado di innovatività e ad altri elementi che potranno sopravvenire, da un minimo di € 150 (L.290.441) a un massimo di € 260 (L.503.430), è corrisposto in caso di predisposizione di dispense e/o altro materiale didattico.
2. I compensi devono intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali ed al netto di Iva se dovuta.
3. Qualora ne ricorrano i presupposti, oltre ai compensi è attribuito il trattamento economico di missione. Per i titolari dell'incarico stranieri e per coloro che non sono dipendenti di amministrazioni pubbliche, il trattamento di missione è quello previsto per i dirigenti generali delle amministrazioni statali.
4. Sono escluse le attività per il cui esercizio è prevista l'iscrizione ad albi o ad ordini professionali e per le quali le tariffe vengono fissate dai rispettivi organi statuari. In questi casi viene applicata, di regola, la tariffa minima fissata dai rispettivi organi statuari.

Art. 3

Compensi per la partecipazione a commissioni, gruppi di studio o di lavoro e ad altri organi collegiali

1. Ai consulenti esterni dotati di particolare esperienza, per la partecipazione a commissioni o gruppi di studio o di lavoro e ad altri organi collegiali, viene corrisposto un gettone di presenza dell'importo variabile da € 150 (L.290.441) a € 550 (L.1.064.949), in funzione della complessità dell'incarico, del tempo e dell'impegno necessari e della qualificazione professionale.
2. La qualifica di esperto deve essere espressamente riconosciuta al consulente esterno nella delibera di incarico.

Art. 4

Compensi per la partecipazione a commissioni di concorso

1. Ai membri, al segretario, ai componenti del comitato di vigilanza delle commissioni di concorso spettano i compensi previsti dal D.P.C.M. 23 marzo 1995, aumentati del 20%, ai sensi dell'art.8 del decreto stesso.

Art. 5

Norme di attuazione

1. Ogni due anni il direttore generale può provvedere alla rivalutazione dei compensi di cui agli artt. 2 e 3, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.
2. L'adozione del Titolo I del presente Atto organizzativo generale determina la cessazione dell'efficacia degli articoli 1, 2, 3 e 7 del D.P.C.M. 1 luglio 1996 relativo alla determinazione dei criteri per l'attribuzione di benefici e compensi, come previsto dall'art.13, comma 5, del regolamento di organizzazione approvato con D.P.C.M. dell'1 agosto 2000.

Titolo II²

Contributi ad amministrazioni, enti ed organismi per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari, per la produzione di studi e ricerche in materia statistica e per la collaborazione alle indagini statistiche.

Art. 6

Contributi finanziari per convegni, congressi, conferenze e seminari organizzati da enti ed organismi che operano in campo statistico

- 1 La Direzione generale, previo parere del Comitato di Presidenza, determina l'entità del contributo da erogare a seguito di specifiche richieste da parte di associazioni scientifiche, enti, comitati ed organismi simili per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze e seminari su materie di interesse statistico, tenendo conto della rilevanza scientifica del soggetto richiedente, della diffusione nazionale o internazionale dell'iniziativa, della sua durata, della materia trattata e delle possibili ricadute sul piano statistico, del coinvolgimento dell'Istat e dell'eventuale partecipazione gratuita dei propri dipendenti.
- 2 L'importo massimo del contributo erogabile, tenuto anche conto dei vincoli finanziari, non può superare il 30% dei costi complessivi sostenuti ed in ogni caso non può essere superiore a Euro 10.000,00.

² Il titolo II è stato approvato dal Consiglio nella seduta del 27 novembre 2003 ed è entrato in vigore il 1 gennaio 2004.

Art. 7

Contributi ad enti ed organismi per la produzione di studi e ricerche in materia statistica

- 1 La Direzione generale, previo parere del Comitato di Presidenza, determina l'entità del contributo da erogare a seguito di specifiche richieste da parte di enti od organismi per la produzione di studi e ricerche in materia statistica, tenendo conto della rilevanza scientifica del soggetto richiedente, della materia trattata e delle possibili ricadute sul piano statistico.
- 2 L'importo massimo del contributo erogabile, tenuto conto dei vincoli finanziari, non può superare il 30% dei costi complessivi sostenuti ed in ogni caso non può essere superiore a Euro 10.000,00.

Art. 8

Contributi ad amministrazioni ed enti pubblici per la raccolta dei dati di base

1. La Direzione generale, su proposta della struttura dirigenziale generale che ha la responsabilità della rilevazione, delibera l'entità dei contributi, inerenti alla raccolta dei dati di base, da corrispondere alle amministrazioni pubbliche che collaborano alle indagini dell'Istat. Il relativo importo viene stabilito sulla base dei parametri, degli importi unitari e dei valori esposti nell'allegato 1 al presente Atto di organizzazione generale. L'importo deve essere in ogni caso compatibile con le disponibilità di bilancio e con le risorse economiche a budget.
2. I Dirigenti delle strutture dirigenziali generali di cui al comma 1, nel determinare gli importi unitari, possono applicare, in ambiti circoscritti, una quota aggiuntiva per questionario fino ad un massimo del 30% del contributo unitario di cui al comma 1. La sua entità è determinata sulla base di ulteriori elementi documentati, quali il grado di dispersione territoriale dei rispondenti e il disagio legato al raggiungimento delle unità. Nel caso di difficoltà legate a particolari caratteristiche dei rispondenti, la quota aggiuntiva per questionario può essere commisurata fino al 40% del contributo unitario determinato ai sensi del comma 1. L'importo deve essere in ogni caso compatibile con le disponibilità di bilancio e con le risorse economiche a budget.

3. Per le indagini per le quali non è possibile applicare i parametri e i valori di cui all'allegato 1, la Direzione generale, su proposta della struttura dirigenziale generale che ha la responsabilità dell'indagine, delibera i contributi da erogare tenendo conto della specificità dell'indagine, delle disponibilità di bilancio e delle risorse a budget.
4. I contributi alle spese sostenute dalle amministrazioni ed enti pubblici che collaborano all'indagine sui prezzi al consumo sono deliberati dalla Direzione generale, su proposta della struttura dirigenziale generale che ha la responsabilità dell'indagine, sulla base dei parametri di cui all'allegato 2.
5. L'Istat si riserva di non corrispondere i contributi di cui ai commi precedenti, o di corrisponderli solo in parte, qualora le modalità di conduzione delle rilevazioni e i dati rilevati dai predetti soggetti non presentino i requisiti di qualità preventivamente stabiliti dalla struttura dirigenziale generale che ha la responsabilità della rilevazione.

Art. 9

Contributo per i costi di carattere organizzativo ad amministrazioni ed enti pubblici che collaborano alle indagini statistiche

1. Alle amministrazioni pubbliche che collaborano alle indagini statistiche può essere corrisposto un contributo inerente ai costi di carattere organizzativo da esse sostenuti. L'entità del contributo tiene conto del grado di complessità dell'assetto organizzativo e di eventuali adempimenti specifici richiesti, come estrazione del campione, revisione dei questionari, fornitura dei dati con modalità che comportano oneri particolari, svolgimento di attività volte ad assicurare la qualità delle operazioni di competenza.
2. L'ammontare del contributo è deliberato dalla Direzione generale su proposta della struttura dirigenziale generale che ha la responsabilità dell'indagine. Esso può variare da un minimo di euro 0,60 ad un massimo di euro 5,60 per intervista validata, in relazione al numero e all'onerosità degli adempimenti che le amministrazioni pubbliche sono chiamate a svolgere per ogni singola indagine. Solo in casi eccezionali per attività svolte e non previste tra quelle di cui al precedente comma 1, può essere corrisposto un contributo maggiore, con atto motivato della Direzione generale, su proposta della struttura dirigenziale generale che ha la responsabilità dell'indagine.

Art. 10

Norme finali

1. Il titolo II del presente Atto organizzativo generale entra in vigore il 1° gennaio 2004.
2. Ogni due anni, il direttore generale può provvedere alla rivalutazione dei contributi di cui ai precedenti art. 6, comma 2 e art. 7 comma 2, nonché dei valori unitari esposti negli allegati 1 e 2 del presente atto organizzativo generale. La rivalutazione verrà eseguita sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale.
3. L'adozione del titolo II del presente Atto organizzativo generale determina la cessazione dell'efficacia degli articoli 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 1° luglio 1996 relativo alla determinazione dei criteri per l'attribuzione di benefici e compensi, come previsto dall'art. 13, comma 5, del regolamento di organizzazione dell'Istat approvato con D.P.C.M. del 1 agosto 2000.
4. Entro il mese di gennaio successivo all'anno di riferimento, la Direzione generale trasmetterà al Consiglio un report relativo ai contributi erogati ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7.

ALLEGATO 1

**CONTRIBUTI PER LA COLLABORAZIONE DEGLI ENTI ALLE
INDAGINI STATISTICHE**

Indagini dirette

Caratteristiche dell'indagine	Valore minimo	Valore massimo
Quota di base	Euro	Euro
1 - Tecnica di somministrazione del questionario		
1.1 - Sola consegna e ritiro del questionario		6,70
1.2 - Intervista condotta dal rilevatore		10,00
Maggiorazioni		
2 - Intervista condotta con metodo CAPI		5,00
3 - Inammissibilità della sostituzione dei non rispondenti		3,00
4 - Esigenza di effettuare ritorni presso le unità di rilevazione per completare l'intervista o per effettuare correzioni alle risposte fornite dai rispondenti e/o indagine panel	2,00	6,00
5 - Numero di domande somministrate in media dal rilevatore, per singola intervista, maggiore di 20		
5.1 - Da 21 a 50	0,50	1,50
5.2 - Da 51 a 100	1,50	4,00
5.3 - Da 101 a 200	4,00	7,50
5.4 - Oltre 200	7,50	10,00
6 - Numero di domande quantitative somministrate in media dal rilevatore, per singola intervista, maggiore o uguale a 20	2,50	5,00
7 - Fenomeno principale indagato compreso tra i temi 'sensibili' secondo la legge per la tutela della riservatezza	1,50	3,00
8 - Gestione di diari aggiuntivi (quota unitaria per diario aggiuntivo, anche se autosomministrato)	3,50	6,50
9 - Presenza di quesiti che richiedono tecniche di sollecito della memoria (quesiti retrospettivi)	0,50	1,50
10 - Presenza di quesiti che richiedono elaborazioni o verifiche da parte del rilevatore	0,50	1,50
11 - Presenza di domande filtro (escluse la CAPI)	0,50	1,50
12 - Ricerca di indirizzi e/o numeri di telefono per rintracciare l'unità di rilevazione	0,50	1,50
13 - Operazioni di codifica condotte dal rilevatore per mezzo di classificazioni standard	0,50	1,50

Indagini telefoniche

Caratteristiche dell'indagine	Valore minimo	Valore massimo
Quota di base	Euro	Euro
1 - Tecnica di somministrazione del questionario		
1.1 - Intervista condotta con questionario cartaceo	1,00	
1.2 - Intervista condotta con metodo CATI	3,00	
Maggiorazioni		
2 - Inammissibilità della sostituzione dei non rispondenti	1,00	
3 - Numero di domande somministrate in media dal rilevatore, per singola intervista, maggiore di 50		
3.1 - Da 51 a 100	1,00	2,00
3.2 - Da 101 a 150	2,00	3,00
3.3 - Oltre 150	3,00	5,00
4 - Numero di domande quantitative somministrate in media dal rilevatore, per singola intervista, maggiore o uguale a 20	1,50	3,00
5 - Fenomeno principale indagato compreso tra i temi 'sensibili' secondo la legge per la tutela della riservatezza	1,00	2,00
6 - Presenza di quesiti che richiedono tecniche di sollecito della memoria (quesiti retrospettivi)	0,50	1,50
7 - Presenza di quesiti che richiedono elaborazioni o verifiche da parte del rilevatore	0,50	1,50
8 - Presenza di domande filtro (escluse la CAPI)	0,50	1,50
9 - Ricerca di indirizzi e/o numeri di telefono per rintracciare l'unità di rilevazione	0,50	1,50
10 - Operazioni di codifica condotte dal rilevatore per mezzo di classificazioni standard	0,50	1,50

ALLEGATO 2**CONTRIBUTI UNITARI PER LE ATTIVITA' DI RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO**

FATTORI	CONTRIBUTI UNITARI³ Euro
Numero di elementi nel paniere	0,6451
Numero di unità rilevate (Ditte e appartamenti)	0,0537
Numero di quotazioni di prezzo rilevate	0,1075

³ Gli importi sono stati così rivalutati con deliberazione del Direttore generale n. 58/06/DGEN del 6 luglio 2006.